



Ripartizione delle spese fognarie pur senza esservi collegato: cassazione 19130 del 2008

di Spataro

"con la sentenza n 96 del 2005, ha ribadito che il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce, anche in base alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, un servizio pubblico irrinunciabile che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge;"

del 2012-06-26 su Civile.it, oggi e' il 11.12.2019

Cassazione 10.07.2008 n 19130

Il condominio che non ha gli scarichi delle acque effettivamente allacciati alla rete fognaria "Ã", comunque, obbligato al pagamento del canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati. Infatti dal combinato disposto degli artt. 14 della legge n. 36/1994, 16 e 17 della legge n. 319/1976 risulta che non Ã" consentito mantenere fabbricati privi del collegamento agli impianti di raccolta dei reflui e che la corresponsione di tale canone-tributo si rende obbligatoria in quanto relativa ad un servizio pubblico irrinunciabile.

Svolgimento del processo

che il Condominio ha proposto ricorso avverso un sollecito di pagamento di somme relative al tributo per il servizio di fognatura e depurazione (anno d'imposta 1997) deducendo di non dover corrispondere nulla di quanto richiesto dal Comune, atteso che gli scarichi condominiali non erano effettivamente collegati con la rete fognaria;
che la C.T.P. di Pordenone ha accolto il ricorso;
che l'appello proposto dal Comune di Pordenone, Ã" stato respinto dalla C.T.R. del Friuli-V.G.;
che, secondo i giudici del riesame, il presupposto di fatto per la debenza del canone sarebbe l'esistenza di un concreto collegamento dello scarico alla pubblica condotta, la cui prova poi dovrebbe essere fornita dall'ente impositore;
che avverso tale pronuncia, il Comune di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato anche da memoria;
che il condominio contribuente resiste con controricorso e memoria illustrativa;
che con il detto motivo del ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 14 e della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17) il Comune ricorrente, premesso che il Condominio, anche se non allacciato alla rete fognaria comunale, avrebbe dovuto corrispondere il tributo, deduce che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione della legge che non consente di mantenere edifici privi del collegamento con gli impianti di raccolta dei reflui, in vista anche della loro depurazione, e rende obbligatorio la corresponsione del tributo;
che sarebbe errato e irragionevole premiare il comportamento antigiuridico di coloro i quali non corrispondendo all'obbligo di allaccio intendano anche evadere il corrispondente tributo;
che, rispetto a tale doglianza, il PG ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., accolga il ricorso per essere manifestamente fondato;
che tale conclusione Ã" condivisa da questo Collegio.

Motivi della decisione

che il ricorso Ã" manifestamente fondato e meritevole di accoglimento;
che infatti questa Corte, con numerose sentenze delle Sezioni Unite civili (per tutte: si veda quella n. 6418 del 2005) ha chiarito che il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorchÃ" sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000;
che soltanto dopo tale data esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 258, art. 24, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e segg.;

che, di conseguenza, le controversie concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta, atteso che la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione dell'utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, è rimasta immutata per i canoni relativi al periodo anteriore al 3 ottobre 2000;

che, tanto premesso, ha ragione il Comune a dolersi dell'affermato erroneo presupposto impositivo individuato dalla Commissione tributaria;

che, infatti, questa stessa sezione, anche in riferimento al periodo temporale in cui non era applicabile della c.d. legge Galli (n. 36 del 1994), art. 14, ha affermato il principio della generale debenza di tale canone-tributo;

che, ad esempio, con la sentenza n. 18699 del 2004, essa dopo aver statuito che il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto di insediamenti industriali, di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 16 e segg., modificata dal D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, art. 3. convertito nella L. 23 aprile 1981, n. 38, integra, anteriormente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28, che ne ha dato una diversa qualificazione, un tributo comunale, ha altresì affermato che da tale natura di entrata tributaria discende l'obbligatorietà del relativo pagamento, per effetto della sola istituzione del servizio e dell'allaccio alla rete fognaria pubblica, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione, trattandosi di un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge, ed alla cui gestione i potenziali utenti sono chiamati a contribuire mediante il versamento di un canone, ancor quando non ne abbiano usufruito in concreto, affidandosi a terzi per lo smaltimento delle acque reflue;

che solo ove il servizio di depurazione non possa ritenersi giuridicamente istituito in quanto ne sia risultata accertata l'impossibilità materiale di fruizione per la limitazione della prestazione solo ad una parte del territorio comunale, viene meno lo stesso presupposto legale del potere impositivo dell'ente locale, non essendo imputabile al contribuente la mancata fruizione del servizio stesso;

che, al pari della situazione dell'impossibilità materiale di fruizione della prestazione, per omesso funzionamento del sistema di depurazione, deve ritenersi gravato dall'obbligo tributario in esame anche il contribuente che, pur potendosi collegare alla rete fognaria, non esegua l'allaccio per ragioni di calcolo economico costituito dalla volontà di non voler eseguire i lavori relativi o peggio, per evadere il tributo;

che, infatti, l'unica situazione giustificatrice dell'esenzione dall'obbligo tributario è stato ravvisato da questa Corte nell'"accertata impossibilità materiale di fruizione per la limitazione della prestazione solo ad una parte del territorio comunale";

che tale condizione non è stata non solo eccepita ma neppure ipotizzata nel presente giudizio, nel corso del quale è rimasta sfornita di contestazione l'affermazione dell'ente impositore relativa alla deliberata volontà di non allacciarsi agli impianti pubblici, come pure doverosamente prescrivono le diverse leggi succedutesi nel tempo a cominciare dalla c.d. legge Merli (n. 319 del 1976);

che, da ultimo, questa stessa sezione, con la sentenza n. 96 del 2005, ha ribadito che il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce, anche in base alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, un servizio pubblico irrinunciabile che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge;

che gli utenti di esso, ancorché potenziali, sono chiamati, in forza dell'art. 14, a contribuire, con il versamento di un apposito canone, sia alle relative spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e di completamento, comprese le spese per il collegamento fognario delle singole utenze;

che, pertanto, il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue, alla stregua della L. n. 36 del 1994, è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dall'istituzione di esso, o dall'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza;

che alla luce del principio sopra enunciato il giudice di merito ha errato nell'escludere la debenza del tributo, quale che sia l'anno d'imposta (ma anteriore al 2001) sol perché il condominio non avrebbe allacciato i propri scarichi alla rete comunale, erroneamente escludendo la sussistenza del presupposto impositivo;

che il ragionamento da esso compiuto, censurato dal ricorrente, è in contrasto con i principi di diritto sopra enunciati; che non occorre acquisire altri accertamenti in fatto, essendo bastevoli le affermazioni delle parti e le loro mancate contestazioni, anche in questa fase giudiziale;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa decisa nel merito, respingendo il ricorso introduttivo del Condominio contribuente;

che le spese dell'intero giudizio, alla luce delle erronee affermazioni in diritto contenute nelle pronunce delle Commissioni tributarie, devono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo la causa nel merito respinge il ricorso introduttivo del condominio contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 9 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008

Hai letto: *Ripartizione delle spese fognarie pur senza esservi collegato: cassazione 19130 del 2008*

Approfondimenti: [Acque](#) > [Scarichi](#) > [Fogne](#) > [Depurazione](#) > [Spese condominiali](#) > [Ripartizione](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)